

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

Categoria V Classe IV

OGGETTO: Esternalizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi minori e concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale.

L'anno **2021** e questo giorno **21** del mese di **dicembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.12.2021 n. 11428 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 14 ed assenti, sebbene invitati, n. 3

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente [X] assente []</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIACCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina		X	13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe		X
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese		X
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Ludovico Serra, Antonio Di Sarno, Antonietta Carini, Angela Arsentì.

Giustificano l'assenza i Signori: Cristina Gervasio e Giuseppe Coppola.

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. DOMENICO DE BIASE incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Esternalizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi minori e concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale*», e passa la parola all'assessore Arsentì, che relaziona sull'argomento.

Nel corso della relazione dell'assessore si allontana il consigliere Cammisa. Sono le ore 20,42. Presenti 13 – assenti 4.

Al termine della relazione dell'assessore, interviene il consigliere Landolfo, il quale ricorda che fin da subito ha manifestato la sua contrarietà alla esternalizzazione della riscossione dei tributi. Ricorda ancora che alcuni anni fa la società che gestiva tale servizio è scappata con la cassa lasciando una voragine nei conti dell'Ente. Chiede se si siano cercate tutte le soluzioni per rafforzare l'ufficio Tributi, anche magari utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza, e così scongiurare ulteriori costi a carico dell'ente esternalizzando il servizio.

Interviene il consigliere Chiacchio il quale sottolinea che il problema non è organizzare il servizio tributi per la normale riscossione di tasse e tributi, ma perseguire quelle persone che non pagano le tasse, pur avendo la possibilità economica di farlo, e ciò lo si può fare solo affidandosi ad aziende che hanno l'apposita organizzazione e sono in possesso di tutti i requisiti e le certificazioni previste dalla legge. Piuttosto bisogna chiedersi perché si è partiti solo adesso e non prima. I revisori ci hanno martellato sull'argomento. Esiste una sacca importante di evasione che arriva fino al 45% degli iscritti ai ruoli del Comune. Solo circa un 15% di questi è rappresentato da poveri o indigenti che davvero non possono pagare, ma almeno il 30% degli evasori deve essere stanato perché non intende pagare, pur avendone la possibilità. Questo discorso è stato avviato a marzo, ma solo oggi si arriva al dunque. Ricorda ancora che aver rinunciato alla zona D ha pregiudicato una importante entrate nelle casse disastrose dell'ente. Dichiaro di essere a favore del provvedimento, però se non vede tutti presenti in consiglio, lui è preoccupato. Gli sembra di trovarsi alla presenza di un sarto che abbia predisposto un bel vestito. E allora, se non sono tutti presenti, lui si allontanerà, perché non gli piacciono certi scherzetti. Attenderà gli altri interventi, e deciderà solo dopo aver visto tutti i consiglieri presenti.

Interviene il Sindaco, il quale afferma che è vero, la realizzazione della zona D porterebbe una bella somma di denaro nelle casse comunali. Ritiene che l'intervento di Landolfo faccia acqua da tutte le parti. Per legge le società esterne che gestiscono i tributi non incassano direttamente. Il contribuente versa al Comune. Il suo è un ragionamento che viene meno. E volendo essere coerente con il suo modo di ragionare, come per gli altri atti, visto che i revisori hanno rilasciato un parere favorevole sulla proposta, dovrebbe votare anche lui in maniera favorevole. Si dichiara non d'accordo circa la presenza da collegare alla presenza degli altri consiglieri comunali. Questo è un passaggio importante: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Bisogna chiedersi se si è adeguati alla funzione di consigliere comunale. Riconosce al consigliere Chiacchio la coerenza sulla problematica in esame.

Interviene la consigliera Faccenda, la quale ritiene che sia il Sindaco ad essere incoerente per la battaglia fatta in passato sulla esternalizzazione della riscossione dei tributi. Si scende nel ridicolo se si vuole accusare la minoranza di voler votare contro le privatizzazioni.

Interviene il consigliere Marino, il quale afferma che la proposta dell'assessore è chiara ed esaustiva. Con i contribuenti si intende dialogare. Di certo si è costretti, per la situazione del dissesto, a percorrere questa strada. Già nel 2019 si parlava di esternalizzazione della riscossione dei tributi e l'argomento era sul tavolo politico di questa maggioranza. È impensabile, sostiene poi, che i percettori di reddito di cittadinanza possano essere impegnati in problematiche così delicate. L'ipotesi è da scartare per motivi pratici. Conosciamo d'altra parte le carenze dell'organico dell'Ente. Si dichiara d'accordo con Chiacchio: è giusto che tutti paghino e le tasse e bisogna attaccare le sacche di evasione volontaria, non obbligate dalle condizioni sociali. Bisogna affrontare l'argomento in maniera chiara e responsabile.

Interviene la consigliera Liguori, la quale si complimenta con l'assessore Arsentì per aver spiegato con chiarezza e precisione l'argomento. Dichiaro il voto favorevole sul provvedimento, con coerenza e responsabilità, come non fanno altri presenti in consiglio comunale.

Interviene il consigliere Chiacchio il quale afferma che il servizio che si andrà ad affidare oggi è diverso da quello affidato all'epoca ad A.I.P. A marzo dell'argomento già si era discusso e poi si è bloccato tutto. Per lui però l'allontanamento di Cammisa lo porta con solidarietà con lo stesso a non votare l'argomento, perché il suo allontanamento lo preoccupa. Dichiaro che si allontanerà se Cammisa non rientra in aula.

Interviene ancora il consigliere Landolfo, il quale, alla luce di ciò che ascoltando la sua coerenza è ancora più coerente. Se c'è una situazione non chiara si sente giustificato a votare contro. Si augura che il Sindaco riesca sempre a mantenere i cavalli, perché se si sciolgono le briglie non si sa dove si potrà andare a finire.

Interviene il consigliere Marino, il quale afferma che la coerenza è che lui sostiene ancora il Sindaco. Risponde al consigliere Chiacchio, precisando che non ha avuto modo di sapere perché Cammisa si sia allontanato, non ne conosce i motivi. Però con un manifesto di quella natura è difficile rimanere sereni con le accuse sentite e subite. Si appella al consigliere Chiacchio di lasciar perdere la solidarietà con il consigliere Cammisa, e di votare favorevolmente ad un provvedimento condiviso.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 13, assenti 4 (Cristina Gervasio, Cammisa, Coppola, Scarano); con voti favorevoli 11, contrari 2 (Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 13 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito sulla stessa il parere del Collegio dei revisori dei conti reso con verbale n. 32 del 08/12/2021, che si allega;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente, su richiesta del Sindaco, propone quindi di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 13, assenti 4 (Cristina Gervasio, Cammisa, Coppola, Scarano); con voti favorevoli 11, contrari 2 (Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 13 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A questo punto, sono le ore 21,25, su proposta del Sindaco, e con votazione unanime la seduta viene sospesa. Alle ore 21,37 la seduta riprende. All'appello risultano 14 presenti e 3 assenti (Cristina Gervasio, Coppola, Scarano).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Sindaco

Esternalizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi minori e concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale.

Premesso che:

- Ogni ente locale è dotato di autonomia finanziaria ai sensi dell'art.119 della Costituzione e dispone di proprie entrate tributarie ed extratributarie che contribuiscono a realizzare il pareggio e gli equilibri di bilancio e a svolgere i servizi indispensabili;
- Ogni ente locale deve attivarsi per riscuotere le proprie entrate iscritte in bilancio, adottando i provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle stesse;
- In caso di mancato introito delle entrate comunali per inerzia dell'ente, vi sono gravi responsabilità erariali a carico di amministratori e funzionari;

Visto il D. Lgs. vo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed in particolare l'articolo 42 in materia di competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate ed in particolare il comma 5, che individua i criteri ai quali devono uniformarsi i regolamenti comunali sulle entrate per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;

Rilevato che la sopracitata disposizione stabilisce che l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate può essere effettuato direttamente dall'ente locale o affidato a terzi, ed in tale ultimo caso l'affidamento può essere disposto ai seguenti soggetti:

- soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 446/97 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), previa procedura di gara;
- operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'UE;
- società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113 comma 5 lett. c) del TUEL, con controllo analogo da parte dell'Ente;
- società miste iscritte all'albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, a condizione che l'affidamento avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Rilevato che con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n° 1 del 11/05/2020 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 26/01/2021 con la quale è stata approvata l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2022/2022;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/07/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

Viste le prescrizioni imposte dal Ministero dell'Interno per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 30/03/2021, contenente atto di indirizzo per la esternalizzazione delle fasi della riscossione coattiva dell'IMU / TASI / TARES / TARI nonché delle fasi di gestione ordinaria e straordinaria relativa alla riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori (Canone Unico Patrimoniale, nonché per gli anni pregressi al 2021 COSAP – ICP – DPA - TARID);

Vista la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20 e 21) predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il vigente Regolamento delle Entrate Comunali, adottato con deliberazione del C.C. n. 17 del 01/01/2000 ed in particolare l'articolo 5, ai sensi del quale il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più

categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del Dlgs 15/12/1997, n. 446;

Considerato:

che il servizio tributi minori relativamente alle fasi di gestione, accertamento e riscossione volontaria, è attualmente gestito direttamente dall'ente, con un carico di lavoro insostenibile in proporzione alle risorse umane a disposizione e con basse percentuali di riscossione;

che l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali risulta attualmente affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata alla Soc. Equitalia S.p.a., con insufficienti risultati di riscossione per l'Ente che non consentono di far fronte correttamente al pagamento delle proprie spese;

che i limiti imposti dalle norme in materia di personale non permettono a questo ente di acquisire nuove risorse da destinare all'ufficio tributi né tra i dipendenti in servizio vi sono figure provviste della necessaria competenza ed esperienza da poter assegnare ad esso, né tantomeno risulta essere presente in organico personale con la qualifica di ufficiale della riscossione da dedicare all'attività di riscossione coattiva;

che è necessario e urgente procedere alla esternalizzazione della riscossione coattiva, al fine non solo di incamerare risorse finanziarie, ma di evitare la prescrizione in virtù dei termini assegnati dall'attuale normativa;

che la riscossione coattiva delle entrate locali è stata oggetto di riforma con la legge 160/2019;

che, in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 792, le finalità e gli effetti dell'atto di ingiunzione fiscale, con cui, precedentemente, si dava avvio alla fase coattiva, sono stati assorbiti nell'atto di accertamento, cui è stato dato potere esecutivo ai fini della possibilità, per l'ente o per il soggetto da questi delegato, di procedere alla riscossione utilizzando i mezzi e gli strumenti di cui al titolo II del dpr n. 602/1973;

che, occorre, pertanto, adeguare i contenuti del servizio di riscossione coattiva ai contenuti e agli effetti dell'intervento riformatore, il che comporterebbe un ulteriore potenziamento della struttura interna che si rivela, per le motivazioni già riportate e descritte, del tutto irrealizzabile;

Considerato ulteriormente che, stante la grave situazione di crisi economica che attanaglia numerose famiglie, è volontà di questa Amministrazione avviare un'attività di riscossione più efficiente e che allo stesso tempo sia più aperta al dialogo con il contribuente;

Ritenuto che le condizioni sopra descritte siano tali da indurre l'Amministrazione alla scelta di gestire le attività di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi minori, nonché la riscossione coattiva di tutte le altre entrate di competenza comunale, mediante affidamento ad un soggetto terzo iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 446/97, conformemente a quanto previsto dal Dlgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici.

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Visto il D.Lgs. n°165/2001;

Visto il D.Lgs. n°118/2011;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile ex art.49 TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale sui contratti;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori Contabili

PROPONE

Di procedere ad esternalizzare le attività di gestione e riscossione dei tributi minori e la concessione della riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale a mezzo accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale, per ottenere migliori risultati in termini di economicità, di efficienza, di efficacia e di funzionalità;


Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari;

Di prevedere che l'affidamento del servizio abbia una durata massima di anni tre;

Di procedere all'affidamento del servizio attraverso l'utilizzo di procedure più veloci, stante la grave situazione economica-finanziaria dell'Ente e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 50/2016.


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 08.12.2022

Il capo settore istruttore
Dott. Domenico De Biase


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 08.12.2022

Il responsabile del settore Finanziario
Dott. Domenico De Biase


COMUNE DI GRUMO NEVANO (Prov. NA.)

SERVIZIO TRIBUTI

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20 e 21)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI MINORI E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 COMMA 5 LETTERA B) DEL D. LGS.VO 446/97.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'Affidamento	Gestione, Accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei Tributi minori (I.C.P. – D.P.A. – T.O.S.A.P. – CANONE UNICO PATRIMONIALE), e riscossione coattiva di tutte le altre entrate di competenza comunale, non incassate su base volontaria.
Ente Affidante	Comune di Grumo Nevano
Tipo di affidamento	Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia)
Modalità di affidamento	Concessione
Durata del contratto	Mesi 36
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La relazione riguarda un nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Grumo Nevano

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Domenico De Biase
Ente di riferimento	Comune di Grumo Nevano
Area/servizio	Settore Finanziario
Telefono
Email
Data di redazione

PREMESSA

Le forme organizzative alle quali i comuni possono ricorrere nella scelta delle attività di gestione dei tributi sono disciplinate dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale le attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate possono essere effettuate dall'ente locale, anche nelle forme associate previste dalla normativa vigente, oppure essere affidate a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Relativamente ai servizi di recupero evasione a mezzo riscossione coattiva delle entrate di competenza comunale e della gestione delle entrate minori ICP—DPA- TOSAP- CANONE UNICO PATRIMONIALE la scelta dell'Amministrazione comunale è l'affidamento in concessione, ai soggetti iscritti in un apposito albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in adempimento agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.38 del 30/03/2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 comma 20 prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste." La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E' perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- a) ricorso al mercato;
- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato;
- c) affidamento in house.

Il quadro normativo della riscossione coattiva si presenta come di seguito descritto. L'attuale normativa prevede che la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei comuni venga effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 ("ruolo" affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/4/1910 n. 639 (c.d. "ingiunzione fiscale"). Quest'ultimo strumento è applicabile se la riscossione viene svolta in proprio dall'ente locale o se è affidata ai soggetti indicati nel quarto comma, lettera b), del medesimo articolo (società miste, soggetti iscritti all'albo, ecc.).

Nel 1999, il D.lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato d.lgs. 46/1999 ha stabilito che "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Inoltre l'art. 3 del d.lgs. n. 112/1999 fissa le procedure di affidamento. La legge 22 novembre 2002, n. 265 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24/09/2002 n. 209), ha consentito ai comuni e ai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 53 d.lgs. 446/97) di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, che disciplina appunto la "riscossione coattiva" c.d. esattoriale. Tale intervento normativo rende quindi possibile l'applicazione del procedimento dell'espropriazione forzata previsto dal DPR 602/73, senza dover più utilizzare la procedura ordinaria prevista dal RD 639/1910.

La legge di stabilità per il 2020 (legge 160/2019) ha introdotto tante novità attraverso alcune norme di semplificazione del procedimento di riscossione coattiva, riforma tanto attesa ed auspicata dagli uffici tributi comunali. In particolare due sono le novità principali:

- a) la validità **dell'avviso di accertamento come titolo esecutivo** per l'avvio della procedura coattiva, senza necessità di ulteriore notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale (comma 792);
- b) **la nomina del Funzionario della riscossione da parte del responsabile del Comune** previa opportuna qualificazione professionale. Il funzionario della riscossione è il soggetto fondamentale per il corretto svolgimento delle operazioni di esecuzione sul patrimonio del debitore, finora introvabile in quanto legato a procedimenti di selezione a cura del MEF non più attuate da anni. Il comma 793 afferma infatti che: "*Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonchè quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame*

*superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. **La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.***

Con l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 con l'obiettivo di unificare il regime del prelievo fiscale previgente in materia di Tassa o del Canone Occupazione Spazi ed aree pubbliche, Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni, è stato introdotto il Canone Unico Patrimoniale.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è pertanto istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente denominato "Canone unico", e sostituisce: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

PRESUPPOSTO DEL CANONE

a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato **in solido** il soggetto pubblicizzato.

Il Canone è determinato in base alla classificazione delle strade, alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati o lineari, alla tipologia ed alle finalità della zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

Si considerano temporanee le occupazioni o le esposizioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore all'anno solare, con l'applicazione di apposite tariffe.

Si considerano permanenti le occupazioni o le esposizioni di messaggi pubblicitari di durata superiore a detto periodo, qualora effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile ed autorizzate con atti di valenza pluriennale, con applicazione della tariffa annuale per il calcolo del canone.

CONTESTO E QUADRO DELLE ESIGENZE DA SODDISFARE

La scelta di procedere all'affidamento a terzi delle attività suddette è scaturita da un'attenta analisi delle esigenze da soddisfare e della situazione dell'organico comunale. Le attività di gestione, accertamento e riscossione dei tributi minori sono ad oggi gestite direttamente dall'Ente, il quale a causa delle carenze organiche e strumentali, non riesce a garantire un servizio efficiente e conseguenti adeguati volumi di incasso, nonché effettuare una seria ed attenta lotta all'evasione ed abusivismo in materia.

La riscossione coattiva ad oggi risulta essere stata affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), con percentuali di incasso estremamente basse, e con il sempre più crescente pericolo da parte del Comune di Grumo Nevano della perdita di potere del proprio credito. Ciò rende necessario volgere lo sguardo ad altre forme di gestione e altri soggetti, stante l'impossibilità di internalizzare tale servizio, causa la mancanza di risorse intellettuali e normative interne all'Ente.

Inoltre ulteriore esigenza da soddisfare è quella di dare immediato corso alle prescrizioni imposte dal Ministero dell'Interno per la stabilità finanziaria in sede di approvazione dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al fine di consentire al Comune di disporre per il prosieguo di un flusso di incassi qualitativamente e quantitativamente adeguato ai servizi che si intendono fornire alla collettività, scongiurando il pericolo di un ulteriore dissesto finanziario dell'Ente.

Il contenuto di questo documento individua solo alcuni aspetti del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi minori e della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali che devono essere

integrati con quanto sarà previsto e disciplinato in apposito capitolato prestazionale, al quale pertanto, in seguito, si rinvia per ogni approfondimento e specifica.

OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività per la durata di 36 mesi:

- ✓ Gestione, Accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi minori (ICP – DPA – TOSAP – CANONE UNICO PATRIMONIALE e/o eventuali altri tributi ad integrazione/sostituzione di quelli indicati che la normativa potrebbe introdurre nel corso del rapporto);
- ✓ Riscossione Coattiva a mezzo accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale/procedure cautelari ed esecutive delle entrate non versate su base volontaria da parte dei contribuenti.

Secondo quanto prescritto dall'articolo 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del medesimo decreto, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Nel caso qui considerato l'affidamento in concessione dei servizi sopra richiamati avviene a fronte dell'attribuzione in favore del Concessionario del diritto di gestire gli stessi e di essere compensato mediante il riconoscimento di un aggio, stabilito nella misura risultante dalla gara oltre IVA di legge, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Il valore stimato della concessione è pari a € 200.000,00 (€ duecentomila) al netto dell'IVA se dovuta, per l'intero triennio della durata contrattuale. L'importo annuo stimato della concessione è pari ad Euro 66.666,66, I.V.A. esclusa se dovuta.


Detto valore è stato calcolato in via stimata applicando l'aggio posto a base d'asta pari al 6 % (sei per cento) ad una percentuale stimata di incassi del 30,00% sui ruoli che l'Ente stima di affidare nell'arco della durata contrattuale.

Tutte le attività minime richieste saranno ben specificate nel Capitolato prestazionale; le Ditte concorrenti potranno presentare, nella loro "proposta tecnica" di svolgimento dei servizi delle proposte migliorative, accessorie e/o ulteriori, che saranno valutate nell'attribuzione dei punteggi.

Grumo Nevano li 22/11/2021

Il Responsabile del servizio tributi

dot. Domenico De Base





Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

Verbale n. 32 Data 08-12-2021	OGGETTO: proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto “ <i>Esternalizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi minori e concessione e riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale</i> ”.
--	---

In data 08/12/2021 alle ore 9,00 si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di

Dott. Calandro Michelangelo	Presidente del collegio dei revisori
Dott. De Mattia Michele	Componente del collegio dei revisori
Dott. Meo Amedeo	Componente del collegio dei revisori

in modalità telematica presso lo studio del presidente per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 23 novembre 2021 avente ad oggetto “*Esternalizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi minori e concessione e riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale*”.

Preliminarmente il Collegio dei Revisori prende atto che, a mezzo pec, in data 25-11-2021, è stata trasmessa la seguente documentazione :

- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 23 novembre 2021 avente ad oggetto “*Esternalizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi minori e concessione e riscossione coattiva di tutte le entrate di competenza comunale*”.
- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta.



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

L'art. 42, c. 2, lett. e), del Tuel attribuisce ai consigli degli enti locali la competenza ad "organizzare" i pubblici servizi.

Gli enti locali devono, quindi, in primo luogo, individuare i servizi di cui intendono assumere l'organizzazione e i mezzi con i quali far fronte all'organizzazione dei servizi stessi.

Secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato deve avvenire mediante gara a doppio oggetto (ossia riguardante, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio);
- gestione diretta da parte dell'ente locale, cosiddetta gestione in house, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

La scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e, in particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione (Consiglio di Stato, sent. n. 3554/2017 e n. 762/2013; Tar Lombardia-Brescia, sent. n. 558/2013).

Elemento fondante della scelta degli enti locali è rappresentato dalla motivazione che deve assistere la decisione, in attuazione del principio generale dettato dall'art. 3 della L. n. 241/1990. In tal senso, la delibera dell'organo consiliare circa la modalità di gestione dovrà essere assistita dall'illustrazione delle ragioni che supportano la scelta. Ciò, indipendentemente dalla modalità di affidamento e, dunque, sia nel caso di gara o di esternalizzazione del servizio o di affidamento a società a partecipazione mista, sia nell'ipotesi di affidamento in house. Al riguardo, infatti, resta comunque necessario che



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

la decisione renda evidenti le utilità (economiche e tecniche) che s'intendono conseguire con quel determinato affidamento e gli elementi che fanno ritenere che il modello scelto possa garantire il loro conseguimento. In concreto, la delibera consiliare che dispone l'affidamento del servizio dovrà descrivere le condizioni di fatto, illustrare i dati quantitativi e qualitativi di massima del servizio da assegnare e, sulla base di un business plan, dare conto degli obiettivi da conseguire e indicare le condizioni legittimanti la forma di affidamento scelta alla luce dei principi comunitari.

La giurisprudenza ha chiarito che *“nel contesto di sostanziale equi ordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali (mediante il ricorso al mercato, attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato, tramite società mista, ovvero attraverso l'affidamento diretto in house), l'amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l'individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge: in definitiva, l'amministrazione è chiamata all'esercizio di poteri discrezionali al fine di tutelare l'interesse generale al perseguimento degli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”. Le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono essere compiutamente illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, essendo peraltro richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo solo nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto mediante in house: in ogni caso, quale che sia la scelta di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica adottata dall'ente, si tratta di valutazioni che, riguardando l'organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del comune, devono essere svolte in concreto, con un'analisi effettuata caso per caso e nel complesso”* (Consiglio di Stato, sent. n. 2275/2019.).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 52 c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

- all'art. 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

- che l'art. 2 bis del D.L. 193/2016, nell'intento di tutelare gli enti locali dai fenomeni di distrazione di somme da parte di soggetti privati, ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2017 (D.L. 244/2016), il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente postale o di tesoreria intestato all'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di copia informatica per consultazione cui all'art. 17 del D.L. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Che il contribuente può sempre scegliere di pagare attraverso il circuito F24, che si aggiunge alle modalità di pagamento decise dall'ente;

- l'amministrazione, con deliberazione n. 38 del 30-03-2021 ha dato atto di indirizzo per l'esternalizzazione delle fasi di riscossione coattiva dell'IMU/TASI/TARES/TARI nonché delle fasi di gestione ordinaria e straordinaria relativa alla riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori (Canone Unico Patrimoniale, nonché per gli anni pregressi al 2021 COSAP-ICP-DPA-TARID);

- la gestione dei tributi comunali assume, in questo momento di particolare criticità e difficoltà economica, derivata anche dai continui tagli delle risorse erariali, una importanza strategica sotto l'aspetto finanziario stante la necessità di avere una maggiore certezza delle proprie risorse, specialmente in un ente che si trova in dissesto;

- che, per carenze di personale in organico e di adeguate strutture interne (manca in organico anche la figura dell'ufficiale della riscossione) e dei limiti imposti alle nuove assunzioni, è intenzione dell'Amministrazione comunale affidare ad una società concessionaria esterna, la gestione, l'accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

tributi minori (I.C.P. D.P.A. T.O.S.A.P. CANONE UNICO) e la riscossione coattiva delle altre entrate di competenza comunale non incassate su base volontaria;

TENUTO CONTO

- che l'esternalizzazione è uno degli strumenti per ottenere risparmi di risorse e aumento della qualità dei servizi;

- che si dà corso alle esternalizzazioni quando sia ragionevolmente prevedibile che lo svolgimento dei servizi da parte dei soggetti terzi possa accrescere l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

- che, come risulta dalla proposta di deliberazione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali attualmente affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ottenuto insufficienti risultati in termini di riscossione;

VISTE ancora le motivazioni espresse dal Responsabile del Servizio Finanziario indicate nella relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20 e 21);

PRESO ATTO CHE :

l'amministrazione intende procedere all'esternalizzazione mediante affidamento ad aziende speciali, società miste, concessionari iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del citato D. Lgs. n. 446/1997, di quanto di seguito riportato:

1. gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dei seguenti tributi:

I.C.P.;

D.P.A.;

T.O.S.A.P.;

CANONE UNICO PATRIMONIALE;



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

2. riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie di competenza comunale, non incassate su base volontaria;

- dalla relazione illustrativa del Responsabile finanziario del 23/11/2021, si deduce quanto segue:

- *la durata dell'affidamento per il periodo di 36 mesi;*
- *la procedura di affidamento viene fatta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;*
- *il valore stimato della convenzione è stato stimato in € 200.000,00 al netto di Iva se dovuta;*
- *è stato previsto un aggio a base d'asta pari al 6%;*
- *con un capitolato prestazionale verranno definiti ulteriori aspetti non contemplati in tale relazione;*

VISTI ANCHE

i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.LGS 267/2000;

Il Collegio dei Revisori, tutto quanto premesso, visto e considerato,

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori ritiene però, che, già in questa sede nella proposta di deliberazione, l'amministrazione fornisca opportuni indirizzi al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente che tengano conto di quanto disposto dalla normativa vigente nonché della necessità di garantire una effettiva concorrenza.

Per quanto concerne la circostanza che ancora risulta affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione la riscossione coattiva delle entrate tributarie, risulta necessario rescindere preliminarmente la relativa convenzione prima di procedere all'affidamento in concessione ad un nuovo soggetto terzo iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.



Comune di Grumo Nevano
(Provincia di Napoli)
Collegio dei Revisore dei Conti

L'organo di controllo rileva inoltre che parte delle eventuali entrate da recupero evasione potrebbero essere di competenza della gestione dell'OSL, organismo con il quale, bisogna, quindi confrontarsi anche per definire la ripartizione delle relative spese della esternalizzazione.

Il Collegio dei Revisori si riserva ogni approfondimento a seguito della predisposizione del capitolato d'oneri e del bando di gara.

Il presente verbale deve essere trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai componenti la Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di settore.

Il Collegio dei Revisori

Nome Cognome – Presidente

F.to dott. Michelangelo Calandro

Nome Cognome – Componente

F.to dott. Amedeo Meo

Nome Cognome – Componente

F.to Michele De Mattia

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE


f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Domenico De Biase

PER COPIA CONFORME: 28/12/2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott. Domenico De Biase



Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/12/2021

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico De Biase